



Consiglio regionale della Calabria

XII LEGISLATURA
10^a Seduta
Martedì 3 maggio 2022

Deliberazione n. 70 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Modifiche alle leggi regionali 1/2022, 32/2021, 9/1996, 6/2022, 15/2007, 36/1986 e 31/2002.

Presidente: Filippo Mancuso
Consigliere - Questore: Salvatore Cirillo
Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 16, assenti 15

...omissis...

Indi, il Presidente, dopo aver posto in votazione, separatamente i sette articoli, che sono approvati con gli emendamenti introdotti, pone in votazione la legge nel suo complesso con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale, e, deciso l'esito – presenti e votanti 16, a favore 9, contrari 4, astenuti 3 –, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: Mancuso

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Cirillo

IL SEGRETARIO f.to: Lauria

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 5 maggio 2022

IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio regionale della Calabria

Allegato alla deliberazione
n. 70 del 3 maggio 2022

XII LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 1/2022, 32/2021, 9/1996,
6/2022, 15/2007, 36/1986 E 31/2002

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 3 maggio 2022

Reggio Calabria, 5 maggio 2022

IL PRESIDENTE
(Filippo Mancuso)



Consiglio regionale della Calabria

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente legge è volta ad apportare modifiche ad alcune disposizioni delle leggi regionali n. 1/2022, n. 32/2021, n. 9/1996, n. 6/2022, n. 15/2007, n. 36/1986 e n. 31/2002.

Le modifiche contemplate agli articoli 1 e 2 della presente legge sono state concordate con il Dipartimento Affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di scongiurare un'impugnativa governativa, superando le criticità attenzionate dagli uffici legislativi dei Ministeri della Difesa, della Salute, dell'Interno e dell'Economia e Finanze, nell'ambito del principio di leale collaborazione Stato-Regioni.

Nello specifico, la previsione di cui all'articolo 1, comma 1 della presente legge è volta ad abrogare le lettere a) e c) dell'articolo 1, comma 1 della l.r. 1/2022, che recita testualmente: <<Alla legge regionale 17 maggio 1996, n. 9 (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e l'organizzazione del territorio ai fini della disciplina programmata dell'esercizio venatorio) sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 6 sono eliminate le parole: "in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici" e le seguenti parole: "alle produzioni agricole ed alle opere approntate su terreni vincolati per gli scopi di cui alle lettere a), b) e c)";

(...)

c) alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 22 sono eliminate le parole seguenti: "alle produzioni agricole".>>.

L'intervento di novellazione di cui all'articolo 1 della presente legge, diretto ad abrogare le suddette lettere, a loro volta abrogatrici di disposizioni normative della l.r. 9/1996, non fa rivivere automaticamente le disposizioni soppresse. Occorre una previsione espressa dello stesso legislatore e, per tale motivo, al comma 1, dopo la previsione dell'abrogazione espressa delle lettere a) e c) dell'articolo 1, comma 1 della l.r. 1/2022, si prevede la reviviscenza espressa delle disposizioni precedentemente abrogate. Al tempo stesso, è abrogato il comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 1/2022.

Inoltre, il comma 2 dell'articolo 1 prevede modifiche di natura ordinamentale all'articolo 2, comma 1-bis della l.r. 32/2021, inserito dall'articolo 7 della l.r. 1/2022.

L'articolo 2 della presente legge prevede l'abrogazione dell'articolo 1, comma 3 della l.r. 6/2022, in ragione di un impegno assunto con il Governo nell'ambito del principio di leale collaborazione Stato – Regioni.

L'articolo 3 sostituisce il comma 4-bis dell'articolo 1 della legge regionale 10 luglio 2007, n.15, per autorizzare il dipartimento competente in materia di risorse idriche a stipulare con la SO.RI.CAL. S.p.A. apposita convenzione che regolamenti



Consiglio regionale della Calabria

l'erogazione delle risorse finanziarie residue disciplinate dal comma 1 dello stesso articolo, nonché la restituzione di tutte le anticipazioni erogate.

L'articolo 4 della presente legge modifica l'articolo 4 della legge regionale n.36/1986, che prevede interventi a favore degli uremici al fine di riconoscere ai soggetti nefropatici cronici sottoposti a trattamento dialitico e a controlli il rimborso delle spese sostenute per il trasporto dal domicilio ai centri di nefrologia/dialisi e ritorno con le modalità ivi indicate.

L'articolo 5 integra quanto disciplinato dal comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale n. 31/2002. Infatti, l'attuale formulazione del comma 4 si limita a prevedere quanto segue: "La Giunta regionale può istituire, con proprio atto, unità organizzative autonome e/o di progetto, anche all'interno di strutture organizzative esistenti, per la cura di specifici adempimenti o per il perseguimento di particolari obiettivi anche appartenenti alla competenza di più dipartimenti."

Pertanto, con la modifica de qua si specifica espressamente il limite massimo delle U.O.A. (Unità Organizzative Autonome), fissate in 5, e si equipara il trattamento economico dei dirigenti responsabili alle stesse assegnati, al fine di assicurarne l'autonomia e l'efficacia nell'attuazione dei rilevanti compiti alle stesse demandati a quello dei dirigenti generali dei dipartimenti regionali, ridotto però del 10 per cento.

L'articolo 6 reca le disposizioni finanziarie.

L'articolo 7 dispone l'entrata in vigore anticipata della legge, fissandola nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria, invece che nell'ordinario termine dei quindici giorni dalla medesima pubblicazione.

RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA

Per quanto attiene agli aspetti di natura finanziaria, gli articoli 1, 2 e 3 non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio in quanto trattasi di interventi di natura squisitamente ordinamentale di modifica a leggi regionali vigenti.

Con riferimento all'articolo 4, le risorse finanziarie destinate alla copertura dei costi annui presunti, pari a 4.100.000,00 €, oltre oneri di legge se previsti, gravano sul Fondo sanitario regionale annualmente assegnato alle Aziende Sanitarie Provinciali.

L'articolo 5, nell'ambito del processo di razionalizzazione della struttura amministrativa finalizzato al perseguimento dell'efficacia e della tempestività dell'azione amministrativa, dispone che il trattamento economico dei dirigenti responsabili delle Unità organizzative autonome, nel numero massimo di 5, è equiparato a quello dei Dirigenti Generali dei dipartimenti regionali, ridotto del 10%.



Consiglio regionale della Calabria

Gli oneri generati da tale disposizione sono specificamente dettagliati nella tabella seguente e sono stati formulati tenendo conto che, annualmente, la retribuzione aggiuntiva da corrispondersi ai dirigenti interni, qualora vengano assegnati alla direzione di una delle 5 UOA previste, è pari a 40.960,30 euro. Se a ciò si aggiunge l'importo obbligatorio per contributi sociali e Irap e si valuta l'importo massimo assegnabile (per 5 UOA), ne discende che il costo complessivo connesso a tale disposizione è pari, nel valore massimo, a 277.034,99 euro.

RETRIBUZIONE ANNUA PREVISTA					
ULTERIORE INDENNITA' DI POSIZIONE PREVISTA PER IL D.G. IMPORTO ANNUO	RIDUZIONE PREVISTA DEL 10%	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PREVISTA PER D.G. U.O.A.	N. 5 UNITA' U.O.A.	CONTRIBUTI ED IRAP 35,27%	IMPORTO TOTALE PREVISTO
45.511,44 €	4.551,14 €	40.960,30 €	204.801,50 €	72.233,49 €	277.034,99 €

Nessun ulteriore onere discende dalla presente disposizione in quanto l'ulteriore indennità di risultato grava sul fondo approvato con il CIDA, annualmente distribuito tra tutti i dirigenti. Ne discende che ciò che muterà, a seguito dell'introduzione di tale disposizione, è unicamente una diversa distribuzione tra i dirigenti dell'indennità di risultato.

Considerata, inoltre, la data di entrata in vigore della presente legge, l'onere derivante dalle stessa, che a regime è pari a 277.034,99 euro, per l'anno 2022 deve essere commisurato ai mesi dell'esercizio finanziario in corso di gestione e, pertanto, è pari a 184.689,99 euro $[(277.034,99/12)*8]$.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria
(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria
art. 39 Statuto Regione Calabria)

Tabella 1 - Oneri finanziari

	Descrizione spese	Tipologia Corrente/ investimento	Carattere Temporale Annuale/ Pluriennale	Importo
1	L'art. 1 abroga le lettere a) e c) dell'articolo 1, comma 1 della l.r. 1/2022 e contestualmente prevede la reviviscenza espressa delle disposizioni sopresse; inoltre, è abrogato il comma 1	//	//	0,00 €



Consiglio regionale della Calabria

	dell'articolo 9 della l.r. 1/2022 e sono apportate modifiche alla l.r. 32/2021. Nel complesso, trattasi di modifiche di natura ordinamentale che non comportano nuovi o maggiori oneri finanziari.			
2	Prevede l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 1 della l.r. 6/2022. Trattasi di norma ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari.	//	//	0,00 €
3	Sostituisce il comma 4-bis dell'articolo 1 della l.r. 15/2007, per autorizzare il dipartimento competente in materia di risorse idriche a stipulare con la SO.RI.CAL. S.p.A. apposita convenzione che regolamenti l'erogazione delle risorse finanziarie residue disciplinate dal comma 1 dello stesso articolo, nonché la restituzione di tutte le anticipazioni erogate. Trattasi di norma ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari.	//	//	0,00 €
4	Prevede una modifica all'art. 4 della l.r. 36/1986, disponendo ai soggetti nefropatici cronici in trattamento dialitico il rimborso delle spese di trasporto dal domicilio al centro dialisi, nei limiti e con le modalità fissati dalle regioni.	C	P	4.100.000,00 €
5	Integra il comma 4 dell'articolo 7 della l.r. 31/2002, specificando espressamente il limite massimo delle Unità Organizzative Autonome, fissate in 5, ed equiparando il trattamento economico dei dirigenti responsabili alle stesse assegnati, al fine di assicurarne l'autonomia e l'efficacia nell'attuazione dei rilevanti	C	P	184.689,99 € per il 2022 277.034,99 € a regime



Consiglio regionale della Calabria

	compiti alle stesse demandati a quello dei dirigenti generali dei dipartimenti regionali, ridotto però del 10 per cento.			
6	Reca la norma finanziaria			
7	Dispone l'entrata in vigore della legge	//	//	0,00 €

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Con riferimento agli oneri di cui all'articolo 4, la quantificazione dei costi si basa sui dati forniti dai centri di nefrologia-dialisi territoriali del Servizio Sanitario Regionale considerando i seguenti elementi:

1. totale medio dei pazienti nefropatici cronici in trattamento dialitico nel territorio regionale che risulta pari a 1.380;
2. numero di sedute medie di trattamento dialitico al mese per paziente, che risulta pari a 13;
3. numero di Km medi percorsi dal domicilio del paziente ai centri di nefrologia-dialisi e ritorno, che risulta pari a 65;
4. stratificazione delle modalità di trasporto:
 - a) trasporto con servizi pubblici di linea utilizzato da circa il 5% dei pazienti;
 - b) trasporto con mezzo proprio anche accompagnati da caregiver familiare, utilizzato da circa il 50 % dei pazienti;
 - c) trasporto con servizi pubblici non di linea, utilizzato da circa il 15% dei pazienti;
 - d) trasporto con mezzi destinati ai pazienti non autosufficienti, non deambulanti o non trasportabili con altri mezzi, utilizzato da circa il 25% dei pazienti;
 - e) trasporto sanitario con ambulanze attrezzate, utilizzato da circa il 10% dei pazienti.

Per la quantificazione dei costi sono state considerate, altresì, le tariffe medie di mercato suscettibili a variazione in caso di affidamenti del servizio a terzi.

La copertura della spesa derivante da mobilità attiva è garantita dalle ASP nei limiti delle risorse del Fondo sanitario regionale annualmente loro assegnate, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, contabile, gestionale e tecnica. Per quanto riguarda l'articolo 5 della presente legge, gli oneri sono specificamente dettagliati nella tabella seguente e sono stati formulati tenendo conto che, annualmente, la retribuzione aggiuntiva da corrispondersi ai dirigenti interni, qualora vengano assegnati alla direzione di una delle 5 UOA previste, è pari a 40.960,30 euro. Se a ciò si aggiunge l'importo obbligatorio per contributi sociali e Irap e si valuta l'importo massimo assegnabile (per 5 UOA), ne discende che il costo complessivo connesso a tale disposizione è pari, nel valore massimo, a 277.034,99 euro.



Consiglio regionale della Calabria

RETRIBUZIONE ANNUA PREVISTA					
ULTERIORE INDENNITA' DI POSIZIONE PREVISTA PER IL D.G. IMPORTO ANNUO	RIDUZIONE PREVISTA DEL 10%	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PREVISTA PER D.G. U.O.A.	N. 5 UNITA' U.O.A.	CONTRIBUTI ED IRAP 35,27%	IMPORTO TOTALE PREVISTO
45.511,44 €	4.551,14 €	40.960,30 €	204.801,50 €	72.233,49 €	277.034,99 €

Nessun ulteriore onere discende dalla presente disposizione in quanto l'ulteriore indennità di risultato grava sul fondo approvato con il CIDA, annualmente distribuito tra tutti i dirigenti. Ne discende che ciò che muterà, a seguito dell'introduzione di tale disposizione, è unicamente una diversa distribuzione tra i dirigenti dell'indennità di risultato.

Considerata, inoltre, la data di entrata in vigore della presente legge, l'onere derivante dalle stessa, che a regime è pari a 277.034,99 euro, per l'anno 2022 deve essere commisurato ai mesi dell'esercizio finanziario in corso di gestione e, pertanto, è pari a 184.689,99 euro $[(277.034,99/12)*8]$.

Copertura finanziaria

Per gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 4, la copertura della spesa derivante da mobilità attiva è garantita dalle Aziende Sanitarie Provinciali nei limiti delle risorse del Fondo sanitario regionale annualmente loro assegnate, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, contabile, gestionale e tecnica. Con riferimento all'articolo 5, considerato che già nel solo primo quadrimestre dell'anno 2022 sono stati realizzati risparmi di spesa per oltre 2,5 milioni di euro, in ragione delle cessazioni dal servizio per limiti d'età, e tenuto presente che nel bilancio 2022-2024 gli stanziamenti per le spese di personale, in via prudenziale, non tengono conto dei risparmi di spesa attesi nel triennio, i maggiori oneri determinati dalla disposizione trovano largamente copertura sugli stanziamenti dei capitoli già presenti nel bilancio regionale 2022-2024, e allocati alla Missione 1, Programma 10 (U.1.10). Specificamente, la copertura grava a valere sui capitoli U0100310101 relativo alle "Spese per le competenze fisse del personale regionale di ruolo, ivi comprese quelle per il pagamento della retribuzione di posizione e dei contributi previdenziali posti a carico della regione (spese obbligatorie), U0100310103, relativo ai contributi sociali effettivi a carico dell'ente (spese obbligatorie) e U1201014101 afferente alle "Spese per il pagamento dell'IRAP a valere sulle spese per il personale regionale (spese obbligatorie)", che presentano la necessaria disponibilità.



Consiglio regionale della Calabria

Tabella 2 - Copertura finanziaria

Articolo	Programma/ capitolo	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
4	Programma U.13.01	4.100.000,00 €	4.100.000,00 €	4.100.000,00 €
5	Programma U.01.10 Capitoli U0100310101, U0100310103, U1201014101	184.689,99 €	277.034,99 €	277.034,99 €
	Totale	4.284.689,99 €	4.377.034,99 €	4.377.034,99 €

IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio regionale della Calabria

Art. 1

(Modifiche alle leggi regionali 1/2022, 32/2021 e 9/1996)

1. Alla legge regionale 1 marzo 2022, n. 1 (Interventi di manutenzione normativa sulle leggi regionali 9/1996, 30/2015, 8/2003, 7/1996, 1/2006, 32/2021 e 6/2021) sono apportate le seguenti modifiche:

a) le lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 1 sono soppresse;

b) rivivono le seguenti disposizioni della legge regionale 17 maggio 1996, n. 9 (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e l'organizzazione del territorio ai fini della disciplina programmata dell'esercizio venatorio):

1) alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 6, dopo le parole "del risarcimento", rivivono le seguenti parole: "in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici" e, dopo le parole "fauna selvatica", rivivono le seguenti parole: "alle produzioni agricole ed alle opere approntate su terreni vincolati per gli scopi di cui alle lettere a), b) e c)";

2) alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 22, dopo le parole "risarcimento danni", rivivono le seguenti parole: "alle produzioni agricole";

c) il comma 1 dell'articolo 9 è abrogato.

2. Il comma 1-bis dell'articolo 2 della legge regionale 15 dicembre 2021, n. 32 (Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale calabrese denominato "Azienda per il Governo della Sanità della Regione Calabria – Azienda Zero"), inserito dall'articolo 7 della l.r. 1/2022, è così modificato:

a) la lettera g) è sostituita dalla seguente:

"g) relativamente all'attuazione del Numero Unico di Emergenze europeo NUE 112, attiva e gestisce le Centrali Uniche di Risposta, nell'ambito delle competenze previste dalla normativa nazionale e negli accordi stipulati tra il Ministero dell'interno e la Regione Calabria, assicurando la transizione delle attuali competenze;"

b) alla lettera h), dopo la parola "interregionale" sono inserite le seguenti " , in coerenza con le modalità applicative contenute negli accordi raggiunti con il Governo".

Art. 2

(Modifiche alla l.r. 6/2022)

1. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 2 marzo 2022, n. 6 (Valorizzazione e gestione del patrimonio dell'Azienda regionale per lo sviluppo dell'agricoltura calabrese) è abrogato.



Consiglio regionale della Calabria

Art. 3

(Modifiche alla l.r. 15/2007)

1. Il comma 4-bis dell'articolo 1 della legge regionale 10 luglio 2007, n. 15 (Investimenti SO.RI.CAL. S.p.A.) è sostituito dal seguente:

“4-bis. Al fine di assicurare l'ottimale gestione del servizio idrico integrato regionale coerentemente con la normativa statale in materia di gestore unico di cui all'articolo 147, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), considerate le obbligazioni recate dall'Accordo di ristrutturazione dei debiti del 3 ottobre 2014 di cui all'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), omologato con decreto del Tribunale di Catanzaro depositato in data 22 dicembre 2014, per come successivamente modificato, il dipartimento competente in materia di risorse idriche è autorizzato a stipulare con la SO.RI.CAL. S.p.A. apposita convenzione che regolamenti l'erogazione delle risorse finanziarie residue di cui al comma 1, nonché la restituzione di tutte le anticipazioni erogate.”.

Art. 4

(Modifiche all'articolo 4 della l.r. 36/1986)

1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 11 agosto 1986, n. 36 (Interventi in favore degli uremici) è sostituito dai seguenti:

“1. Le Aziende Sanitarie Provinciali (ASP) competenti riconoscono ai soggetti nefropatici cronici sottoposti a trattamento dialitico e controllano il rimborso delle spese sostenute per il trasporto, dal domicilio ai centri di nefrologia-dialisi e ritorno, effettuato con le modalità di seguito indicate:

- a) trasporto con servizi pubblici di linea;
- b) trasporto con mezzo proprio anche accompagnati dal caregiver familiare;
- c) trasporto con servizi pubblici non di linea;
- d) trasporto con mezzi destinati ai pazienti non autosufficienti, non deambulanti o non trasportabili con altri mezzi;
- e) trasporto sanitario con ambulanze attrezzate.

1-bis. Il servizio di trasporto con le modalità di cui al comma 1, lettere d) ed e) è assicurato dalle ASP che si avvalgono di personale e mezzi propri. Le aziende sanitarie, qualora non provvedano direttamente ad assicurare il servizio di trasporto, affidano il servizio medesimo all'esterno, nel rispetto della normativa vigente e dei principi di economicità, efficienza e non sovracompensazione delle spese effettivamente sostenute al fine di garantire l'espletamento del servizio di



Consiglio regionale della Calabria

interesse generale ovvero, in via residuale, garantiscono il rimborso delle spese sostenute ai pazienti che ne hanno fatto richiesta.

1-ter. Il rimborso delle spese sostenute dai pazienti, ai sensi del comma 1, è soggetto ai seguenti limiti:

a) quanto alle spese di cui alla lettera a), in misura pari al costo sostenuto secondo tariffa;

b) quanto alle spese di cui alla lettera b), in misura pari a un quinto del costo del carburante per il numero di chilometri percorsi, commisurato al prezzo mensile della benzina consultabile sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico;

c) quanto alle spese di cui alle lettere c), d) ed e), il dipartimento competente in materia determina con apposito provvedimento la misura del rimborso, ovvero in alternativa l'erogazione di un voucher in favore dei pazienti.

1-quater. La preventiva autorizzazione della competente ASP in merito alla modalità di trasporto è condizione necessaria per l'erogazione del rimborso. L'autorizzazione predetta è rilasciata sulla base di documentate e accertate motivazioni di carattere sanitario, quando l'uso dei comuni mezzi di trasporto pubblico di linea non sia possibile o l'assistito sia impossibilitato a utilizzarli per condizioni fisiche o per situazioni ambientali.

1-quinquies. Nelle more dell'adozione del provvedimento di cui al comma 1-ter, lettera c), le ASP procedono ai rimborsi sulla base dei provvedimenti o dei regolamenti rispettivamente adottati.”.

Art. 5

(Modifiche all'articolo 7 della l.r. 31/2002)

1. Alla fine del comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale 7 agosto 2002, n. 31 (Misure organizzative di razionalizzazione e di contenimento della spesa per il personale) è aggiunto il seguente periodo: “Il trattamento economico dei dirigenti responsabili delle Unità organizzative autonome articolate in uno o più settori, istituite nel limite massimo di cinque, al fine di assicurarne l'autonomia, l'efficacia e la tempestività nell'attuazione dei rilevanti compiti alle stesse demandati, è equiparato a quello dei dirigenti generali dei dipartimenti regionali, ridotto del 10 per cento.”.

Art. 6

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione degli articoli 1, 2 e 3 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

2. All'attuazione dell'articolo 4 si provvede con le risorse del Fondo sanitario regionale.



Consiglio regionale della Calabria

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 5, pari a 184.689,99 euro per l'anno 2022 e a 277.034,99 euro per gli esercizi successivi, si fa fronte con le risorse già allocate alla Missione 1, Programma 10 (U.01.10) del bilancio di previsione 2022-2024.

Art. 7 *(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione.